



REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020

Sommario

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Oggetto e Principi ispiratori**
- Art.2 - Finalità e obiettivi**
- Art.3 - Riferimenti Normativi**
- Art.4 - Definizione di prestazione agevolata**
- Art.5 - Ambito di applicazione**

TITOLO II – MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

- Art.6 - Destinatari degli interventi e dei servizi**
- Art.7 - Accesso ai Servizi**
- Art.8 - Servizio di Segretariato Sociale – PUA**
- Art.9 - Servizio Sociale Professionale**
 - 9.1 Pronto intervento sociale (PIS)**
- Art.10 - Unità di Valutazione Multidimensionale**
- Art.11 - Richiesta di intervento e/o attivazione d'ufficio**

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI

- Art.12 - Disposizioni generali**
- Art.13 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente**
- Art.14 - Definizione del nucleo familiare ai fini Isee**
- Art.15 - Periodo di validità della situazione economica dichiarata**
- Art.16 - Presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica ed effetti**
- Art.17 - Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica**
- Art.18 - Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni**
- Art.19 - Effetti dei controlli e revoche**
- Art.20 - Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti**

TITOLO IV – INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

- Art.21 – Destinatari ed interventi**
 - 21.1. Centro per la famiglia**
 - 21.2. Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore**
 - 21.3. Sostegno economico a famiglie affidatarie**
 - 21.4. Educativa Domiciliare e sostegno alla genitorialità**
 - 21.5. Servizio Affidamento Minori (equipe d'Ambito)**
 - 21.6. Servizio adozioni (equipe d'Ambito)**
 - 21.7. Centri Diurni per minori (art.52)**



TITOLO V – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI

Art.22. Interventi e servizi

- 22.1. Progetti personalizzati per disabili
- 22.2. Trasporto sociale
- 22.3. Integrazione scolastica
- 22.4. Soggiorni climatici termali
- 22.5. Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- 22.6. Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) per anziani e disabili
- 22.7. Frequenza presso i Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi
- 22.8. Frequenza presso i Centri sociali polivalenti per diversamente abili
- 22.9. Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

TITOLO VI – INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ CON PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA

Art.23- Interventi e servizi

- 23.1 Tirocini formativi
- 23.2 Interventi di sostegno al reddito
 - 23.2a - *sostegno economico di carattere continuativo*
 - 23.2b - *sostegno straordinario/una tantum e di urgenza*
 - 23.2c - *Intervento sociale ed economico rivolto a famiglie con minori*
- 23.3 Contributi per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali

TITOLO VII – INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO E DELLA VIOLENZA

Art.24 - Centri anti violenza

Art.25 - Equipe Abuso e Maltrattamento

Art.26 - Casa Rifugio

TITOLO VIII - ALTRI INTERVENTI

Art.27 - Interventi e servizi multiutenza

- 27.1 - Interventi in favore di soggetti con problemi di dipendenza
- 27.2 - Interventi in favore di soggetti immigrati
- 27.3 - Interventi in favore di soggetti sottoposti a misure di restrizione della libertà personale o ex detenuti

TITOLO IX- DIRITTI DEI CITTADINI

Art.28 - Diritto all'informazione e carta dei servizi

Art.29 - Accesso agli atti

Art.30 - Ricorsi

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art.31 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Art.32 - Estensione delle norme regolamentari ai comuni dell'ambito

Art.33 - Integrazioni e rinvii

Art.34 - Abrogazioni

Art.35 - Pubblicità

Art.36 - Entrata in vigore



REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Comuni di: Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e principi ispiratori

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, i criteri e le modalità di erogazione degli Interventi e dei Servizi dell'Ambito Territoriale nr. 3 – NARDO', stabilisce anche l'ammissione alle prestazioni sociali, le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni e ai servizi, i criteri per l'erogazione, la compartecipazione al costo degli stessi.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicate ai Comuni dell'Ambito territoriale: Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì. Disciplinano sia i servizi a valenza di ambito, sia i servizi, gli interventi e le prestazioni erogate dai singoli Comuni secondo criteri di pubblicità, economicità, efficienza e rispondenza alle finalità di welfare sociale.

Il sistema socio-assistenziale dell'Ambito si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i.);
- l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività;
- la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi

L'Ambito Territoriale programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza al reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3, e 38 della Costituzione.

Obiettivi:

- facilitare la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- sostenere la famiglia nei compiti propri di cura e di solidarietà verso i suoi componenti;



- tutelare lo sviluppo della qualità di vita degli individui attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo l'inclusione sociale, la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, la qualità dei servizi offerti;
- realizzare un sistema di interventi e servizi socio assistenziali, secondo il metodo della rilevazione dei bisogni, della programmazione degli interventi, dell'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale;
- Promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio;
- Favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione;
- eliminare le situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno di esclusione sociale differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori, stabilendo con criteri unificati il diritto alle prestazioni agevolate.

Articolo 3 - Riferimenti Normativi

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro prescrittivo di riferimento è rappresentato da:

- Art. 117 della Costituzione nelle parti in cui attribuisce la potestà regolamentare ai comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 in particolare artt. 2, 6, 18 lett. g e 251
- Legge Regionale n. 19/2006.
- Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e. s.m.i.;
- Regolamento Regione Puglia n. 7/2012 "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s. m. i."
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- Regolamento Regione Puglia n. 11/2015 "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s. m. i."

Articolo 4 - Definizione di prestazione

Ai sensi del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013 le prestazioni sociali sono individuate come segue:

«**Prestazioni sociali**»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

«**Prestazioni sociali agevolate**»: prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, ma subordinate a requisiti di natura economica, fermo restando il diritto a beneficiare delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

«**Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia.

Articolo 5 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi e alle prestazioni di seguito elencati, quali risultano nel vigente Piano di Zona ed attivati nei singoli Comuni, nonché agli altri servizi che potranno essere avviati a seguito di disposizioni legislative, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del richiedente.



A titolo esemplificativo essi sono:

- *servizi socio-assistenziali territoriali;*
- *servizi educativi e scolastici;*
- *servizi residenziali e semiresidenziali;*
- *Interventi di contrasto alla povertà rivolti alla persona e alla famiglia.*

2. L'eventuale inserimento di altri servizi ed eventuali criteri aggiuntivi e/o rimodulazioni delle fasce intermedie di reddito ricomprese entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento, potranno essere decisi dalle Amministrazioni comunali, con atto di Giunta relativamente ai servizi che restano a titolarità comunale e con atto del Coordinamento Istituzionale per i servizi a valenza di Ambito.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla normativa vigente e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e prestazioni per le quali non si prevedono agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati a determinate situazioni economiche.

TITOLO II

MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Articolo 6 - Destinatari degli interventi e dei servizi

1. I destinatari dei servizi e degli interventi socio/assistenziali di cui al presente regolamento sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari che risultino esposti a rischi di natura sociale ed economica, accertata da parte del servizio sociale.
2. Le prestazioni ed i servizi nello specifico sono rivolte a:
 - Cittadini italiani residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale da almeno 12 mesi;
 - Stranieri ed apolidi residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale da almeno 12 mesi;
 - Profughi, rimpatriati, rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato dimoranti nei comuni dell'Ambito territoriale;
 - Cittadini stranieri e apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito territoriale, in possesso di regolare permesso di soggiorno che versano in condizioni di bisogno tali da richiedere interventi straordinari, urgenti ed indifferibili aventi caratteristica di temporaneità.
3. Limitatamente agli "interventi indifferibili", con i quali si intendono gli interventi socio/assistenziali di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità, l'accesso ai Servizi è garantito altresì:
 - a) ai cittadini italiani residenti in altri Comuni non ricompresi nell'ambito territoriale di Nardò, con diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento;
 - b) ai cittadini e loro familiari, degli stati appartenenti all'Unione Europea, nonché a Stranieri in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno *di durata non inferiore ad un anno*, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno nel rispetto degli accordi internazionali, salva l'azione di rivalsa nei confronti del paese d'origine degli stessi;
 - c) alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio dell'ambito, in cui si è manifestata la necessità dell'intervento, fatti salvi gli interventi riservati allo Stato e l'azione di rivalsa nei confronti del comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento.
 - d) alle persone che si trovano in particolari situazioni e per specifiche urgenti esigenze non risolvibili in altro modo, in aggiunta a quanto specificato nei precedenti punti (a, b e c) compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo priorità di accesso ai residenti.



4. Nel caso di domande per la richiesta di contributo economico per anziani bisognosi ricoverati presso strutture residenziali private, anche convenzionate, è previsto il limite della residenza nei Comuni dell'Ambito Territoriale da almeno 12 mesi. In ogni caso, la richiesta di contributo economico può essere rivolta solo al Comune nel quale l'anziano risiede al momento del ricovero.

La prestazione sociale agevolata, è subordinata alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti alla corresponsione degli alimenti (C. Civile artt. 433-448) o qualora presenti, non siano in condizioni di dare sostegno economico. In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti o di rifiuto immotivato da parte degli stessi, si procederà a determinare la partecipazione di questi ai costi secondo apposite disposizioni.

Articolo 7 - Accesso ai servizi

1. L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari è garantito gratuitamente attraverso il **Servizio di Segretariato Sociale Professionale - PUA**, secondo le modalità esplicitate all'art. 6 del presente Regolamento.

2. L'accesso ai servizi di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale, a gestione integrata e compartecipata, avviene attraverso l'**Unità di Valutazione Multidimensionale**, organismo costituito da un'équipe multiprofessionale che elabora il progetto socio-sanitario personalizzato per cittadini/utenti con bisogni sanitari e sociali complessi.

3. Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di persone, anche tramite **prestazioni di consulenza e sostegno**, attraverso servizi integrativi per il mantenimento dell'individuo nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostitutivi.

4. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.

Articolo 8 - Servizio di Segretariato Sociale – PUA

1. Il **Servizio di Segretariato Sociale –PUA** opera come sportello unico per l'accesso ai Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari ed ha le seguenti funzioni:

- accoglie la domanda del cittadino-utente, svolge attività di informazione;
- fornisce indicazioni sulle modalità di accesso ai Servizi e alle prestazioni;
- consente l'accesso unificato alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché l'attuazione, per ogni richiesta di prestazione compartecipata, di un percorso assistenziale unitario e integrato.

2. Il **Servizio di Segretariato Sociale**, quale tipologia di intervento del Servizio Sociale Professionale, è assicurato da personale qualificato e da professionisti Assistenti Sociali. Presso ciascun sportello comunale di Segretariato Sociale – PUA è disponibile la modulistica unitaria appositamente predisposta per l'accesso ai Servizi e alle prestazioni garantite in seno all'Ambito territoriale.

Articolo 9 - Servizio Sociale Professionale

Il **Servizio Sociale Professionale**, trasversale ai vari servizi specialistici, svolge un ruolo specifico nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Il **Servizio Sociale Professionale** è finalizzato:

- alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione;



- ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli e soggette ad emarginazione;
- a promuovere interventi di prevenzione del disagio, di potenziamento e attivazione delle risorse individuali, familiari e comunitarie e di valorizzazione dell'individuo.

9.1 Pronto intervento sociale (PIS)

Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio sempre funzionante che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali del territorio. Il servizio di pronto intervento si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale è assicurato sul territorio dell'Ambito dal Servizio Sociale Professionale e garantisce la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini (Art.85 R.R. 4/2007).

Articolo 10 - Unità di Valutazione Multidimensionale

1. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) è un organismo composto da un Team di figure professionali socio/sanitarie, con competenze multidisciplinari, in grado di leggere le esigenze dei soggetti con bisogni sanitari e sociali complessi e di definire un progetto socio-sanitario personalizzato per la presa in carico integrata del cittadino.

2. L'Unità di Valutazione Multidimensionale costituisce a livello di Ambito Territoriale il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio/sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale, residenziale a gestione integrata e partecipata. Svolge i seguenti compiti:

- effettua la valutazione multidimensionale dell'autosufficienza del paziente e dei bisogni assistenziali dei pazienti e dei loro nuclei familiari;
- verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;
- elabora il progetto socio-sanitario personalizzato che deve essere condiviso con il paziente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto (PAI);
- individua il responsabile del caso(case manager) per garantire l'attuazione e l'efficacia previste dal progetto personalizzato;
- verifica ed aggiorna periodicamente l'andamento del progetto personalizzato;
- procede alla dimissione concordata, conserva la documentazione relativa ai casi valutati e, se richiesto, la fornisce a quanti ne hanno titolo.

Articolo 11 – Richiesta di intervento e/o attivazione d'ufficio

Il procedimento di erogazione dei servizi e delle prestazioni si avvia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato o segnalazione da parte di parenti, Enti o liberi cittadini, fatte salve le iniziative avviate d'ufficio per le situazioni d'emergenza.

Le richieste di intervento vanno presentate presso lo sportello del Servizio di Segretariato Sociale Professionale del Comune di residenza che offre supporto nella compilazione della modulistica e nella corretta presentazione della documentazione allegata richiesta.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) di cui al D.P.C.M. 159/2013, è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Le istanze sono soggette a specifica istruttoria da parte del Servizio Sociale Professionale, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.



Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.

Ai fini della valutazione d'accesso ed eventuale agevolazione tariffaria, può essere richiesto ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche e ambientali del richiedente, del suo nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

L'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali, avviene con un provvedimento del competente referente istituzionale, previo accertamento e valutazione dei requisiti previsti dal presente regolamento e secondo le modalità indicate negli eventuali disciplinari di riferimento.

L'accesso ai servizi socio-sanitari, avviene a seguito di richiesta da parte dell'interessato o suo familiare, oppure dal Servizio Sociale Professionale o dal MMG oppure dal Medico Ospedaliero. L'istanza sarà istruita e valutata dall'Unità di Valutazione Multidimensionale che predispose il progetto individuale.

La decorrenza dei servizi/interventi è, di norma, concordata tra servizi sociali e richiedenti ai quali si forniscono le informazioni essenziali relative alla prestazione richiesta, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa. I destinatari possono essere chiamati a sottoscrivere per accettazione, la comunicazione di attivazione del servizio/intervento, come condizione preliminare per l'erogazione.

La concessione delle agevolazioni è subordinata, di regola, alla richiesta del cittadino, ma può essere proposta dall'Ufficio competente del Comune per situazioni di bisogno precedentemente riconosciute ovvero rilevate dalle locali istituzioni o denunciate da soggetti terzi, previa verifica degli uffici competenti.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI SOCIALI


Articolo 12 – Disposizioni generali

1. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sono regolamentate da normative statali e regionali, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nei casi di inadempienza da parte degli utenti relativamente alla compartecipazione alla spesa, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire nei confronti della parte morosa, al fine di soddisfare il proprio diritto di credito, previo invio di formale comunicazione di messa in mora.

Articolo 13 - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.



Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali è prevista la compartecipazione al costo del servizio correlata all'ISEE è fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione ISEE. In tale caso non verrà concessa alcuna agevolazione tariffaria.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISEE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del DPCM n.159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del medesimo DPCM.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 DPCM n.159/2013, limitatamente alle seguenti:

- prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente», come previsto dall'art. 9 del DPCM n.159/2013, calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando si verificano variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente come ad es. situazioni di difficoltà lavorativa, quali licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro ecc., nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10 DPCM n.159/2013 e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

Articolo 14 - Definizione del nucleo familiare ai fini ISEE

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici (art. 6, comma 3 b.2 del D.P.C.M. 159/2013).

Per le altre casistiche (l'accertamento dello stato di abbandono del coniuge non convivente, dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni, si rimanda agli artt. 3, 6, 7 del D.P.C.M n.159/2013 e ss.mm.ii.



Articolo 15 - Periodo di validità della situazione economica dichiarata

Come previsto dall'art. 10, comma 1 del citato D.P.C.M. n.159/2013 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ha validità dal momento della presentazione sino al 15 gennaio dell'anno successivo;

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 31/03 di ogni anno, fatto salvo diversa determinazione dell'Ambito o di ciascun Comune per i servizi a titolarità comunale.

Sino alla data di presentazione e comunque non oltre il 31/03 sono mantenute inalterate le tariffe applicate o eventuali agevolazioni concesse.

La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica entro la data predetta comporta la decadenza automatica dal beneficio concesso.

Articolo 16 - Presentazione di Nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica ed effetti

Il cittadino potrà presentare, entro i termini di validità della D.S.U., una nuova dichiarazione, come previsto dalla normativa.

Gli effetti del nuovo ISEE, sulle prestazioni in corso, decorreranno dal termine della nuova istruttoria che conseguentemente verrà avviata.

In ogni caso è fatto obbligo ai beneficiari di una prestazione sociale agevolata, comunicare ai servizi che la erogano, le variazioni delle condizioni familiari ed economiche che dovessero verificarsi. Nel caso di variazione del nucleo familiare, entro e non oltre 60 gg. dalla data dell'avvenuta modifica, dovrà essere presentato un nuovo ISEE.

La prestazione erogata, verrà rideterminata e gli effetti del nuovo ISEE decorreranno dal termine della nuova istruttoria che verrà conseguentemente avviata.

Qualora dalla mancata comunicazione di tale variazione delle condizioni del nucleo, nei termini indicati, derivasse l'impropria fruizione di prestazioni agevolate, perché proseguite sulla base di quanto in precedenza attestato, queste ultime sono considerate indebitamente percepite e, pertanto, ne verrà richiesto il rimborso. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

Le prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un "ISEE corrente", mantengono la loro validità anche dopo il periodo di tre mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di 6 mesi, con obbligo di presentazione di nuovo ISEE entro e non oltre 6 mesi dalla data della precedente attestazione. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 17 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione I.S.E.E., l'Ambito o il Comune provvederanno ad applicare la tariffa massima prevista per la fruizione della medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta di integrazione documentale da parte dei servizi comunali o di ambito interessati. L'agevolazione decorrerà dal momento della presentazione di attestazione regolare.



Articolo 18 - Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle informazioni auto dichiarate dai richiedenti, il Comune, singolarmente o in forma associata, si riserva di effettuare opportuni controlli, avvalendosi:

- a - delle informazioni in proprio possesso e di quelle degli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, etc.)
- b - di verifiche dei dati, tramite accesso alle apposite piattaforme, in possesso degli Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici e del Ministero delle Finanze;
- c - di eventuali verifiche mirate da parte della Guardia di Finanza su liste di beneficiari;

I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente articolo possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione.

I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedurale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri, come da normativa vigente.

Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un campione, di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia.

Articolo 19 - Effetti dei controlli e revoche

In caso di accertamento della non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, escluso il mero errore materiale, l'Ente procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

Qualora il dichiarante segnali tempestivamente eventuali errori materiali od omissioni nella dichiarazione presentata all'ufficio competente, quest'ultimo provvederà alla verifica della sussistenza delle condizioni che giustificano l'agevolazione, nonché all'eventuale recupero delle somme indebitamente riconosciute. La comunicazione tempestiva dell'errore non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 20 - Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli utenti

Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate relative ai servizi/prestazioni non rivolti alla generalità delle persone, si provvede alla definizione di fasce d'accesso, nonché di eventuale partecipazioni alla spesa, ovvero quote di prestazioni gratuite erogabili, all'interno delle quali si colloca il richiedente la prestazione sociale agevolata, come previsto dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 4/07 e ss. mm. ii., ove non diversamente stabilito dal Coordinamento Istituzionale o dalle singole Amministrazioni Comunali.

TITOLO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

Articolo 21 – Destinatari ed interventi

Destinataria degli interventi è la famiglia quale fulcro della vita sociale di ogni comunità e risorsa primaria che coinvolge diversi soggetti, in primo luogo quello dei minori e dei giovani.



Obiettivo prioritario è quello di offrire uno spazio privilegiato ai genitori per confrontarsi, discutere ed essere sostenuti nella relazione educativa dei loro figli. Gli interventi/servizi previsti sono i seguenti:

- 21.1 Centro per la famiglia
- 21.2 Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore
- 21.3 Sostegno economico a famiglie affidatarie
- 21.4 Educativa Domiciliare e sostegno alla genitorialità
- 21.5 Servizio Affidamento Minori (equipe ambito)
- 21.6 Servizio Adozioni (equipe d'ambito)

21.1. Centro per la famiglia

Il Centro per la famiglia si configura come uno spazio privilegiato di dialogo per le famiglie i cui minori risultano esposti a situazioni di pregiudizio.

Il Servizio ha finalità di promozione del benessere del nucleo familiare ed è dotato di "spazio neutro" per la mediazione dei conflitti, al fine di tutelare il minore nel suo diritto di visita facilitando e sostenendo la relazione con i genitori.

Le attività del Centro di Ascolto per le famiglie riguardano l'attivazione di percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli minori, consulenze specialistiche, la gestione dello spazio neutro di incontro, nonché il servizio di Mediazione Familiare, che interviene nella gestione dei conflitti di separazione e dei conflitti nelle relazioni familiari. L'accesso al Servizio è gratuito e può avvenire spontaneamente da parte dell'utenza o tramite invio dei Servizi Territoriali.

21.2 Sostegno economico a minori riconosciuti da un solo genitore

Il sostegno economico a favore dei minori riconosciuti da un solo genitore viene concesso per un importo giornaliero di € 6,50 e, comunque, compatibilmente con le risorse disponibili nei bilanci comunali.

Il contributo viene erogato in favore dei minori da 0 a 18 anni di età riconosciuti dalla sola madre. Il beneficio economico è concesso alla madre titolare di un ISEE pari o inferiore ad € 7.500,00.

Il beneficio decade in caso di riconoscimento del minore anche da parte dell'altro genitore.

21.3 Sostegno economico a famiglie affidatarie

In caso di affidamento di un minore, l'Ambito/Comune può concedere contributi specifici alle famiglie affidatarie, nell'interesse del minore affidato e tenuto conto delle prescrizioni del progetto, in virtù delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei propri bilanci, ai sensi della legge n.184/83 integrata dalla legge n. 149/01, nonché delle Linee Guida della Regione Puglia sull'affidamento familiare dei minori.

Per quanto concerne le modalità di erogazione e l'entità dell'intervento economico, si rimanda al Regolamento d'Ambito vigente che disciplina la materia, già approvato dallo stesso Ambito (Delibera Coordinamento Istituzionale n. 14 del 17/11/2017).

21.4 Educativa Domiciliare e sostegno alla genitorialità

Per educativa domiciliare si intende un servizio rivolto alle famiglie allo scopo di sostenere la genitorialità e di superare le disfunzionalità del sistema educativo, attuato da personale specializzato, al quale si accede gratuitamente. L'intervento viene strutturato secondo un apposito progetto elaborato dal Servizio Sociale dell'Ambito in collaborazione con gli altri Servizi del territorio.



21.5 Servizio Affidamento Minori - equipe d'Ambito

Il Servizio Affidamento minori rappresenta uno strumento di aiuto e sostegno che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative.

L'affidamento può essere:

- **consensuale**, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento, viene effettuato attraverso i Servizi Sociali ed è convalidato dal Giudice Tutelare;
- **giudiziale**, quando non vi è il consenso dei genitori naturali ed il provvedimento è decretato dal Tribunale per i Minorenni come definito dall'equipe affidamento d'Ambito.

Nel progetto di affidamento vengono stabiliti i tempi, la durata e le caratteristiche dell'intervento, in relazione all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, così come appositamente monitorato e valutato dalla preposta équipe multidisciplinare integrata di Ambito, composta da operatori del distretto socio/sanitario e dell'Ambito di Nardò ed opera a stretto contatto ed in collaborazione con i Servizi Sociali Professionali del Comune/Ambito.

Il Servizio di affidamento familiare è organizzato secondo le specifiche "Linee guida regionali per l'affidamento familiare di minori" approvate dalla Regione Puglia con Delibera n. 494 del 17.04.07. L'accesso al servizio è gratuito parimenti le prestazioni degli operatori.

Per quanto concerne le modalità di erogazione del servizio e le attività della predetta équipe, si rimanda al Regolamento d'Ambito vigente che disciplina la materia, già approvato dallo stesso Ambito (Delibera Coordinamento Istituzionale n.14 del 17/11/2017).

21.6 Servizio Adozione - Equipe d'ambito

L'adozione si configura come estremo rimedio di fronte ad una irreparabile situazione di abbandono che comprometterebbe lo sviluppo psico-fisico del minore. L'equipe d'Ambito, composta da operatori sociali del distretto socio/sanitario e dell'Ambito di Nardò, ha l'obiettivo di sensibilizzare, informare ed orientare le famiglie sul percorso adottivo, di uniformare le informazioni date dai vari soggetti preposti all'attivazione del percorso adottivo, di seguire le famiglie lungo il percorso di adozione e di sostenerle nei momenti di difficoltà. L'accesso al servizio è gratuito così come le prestazioni garantite dall'equipe.

21.7 Centri Diurni per minori (art.52)

L'Ambito di Nardò garantisce i buoni di servizio per la conciliazione vita-lavoro, ossia buoni economici, spendibili dalle famiglie, nei servizi e nelle strutture dedicate all'infanzia e all'adolescenza autorizzate al funzionamento, che possono essere scelte in un apposito catalogo. L'obiettivo è sostenere la genitorialità, favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro e potenziare l'accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti al catalogo dell'offerta.

La Regione Puglia determina le tariffe massime di riferimento regionale. Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

Fasce di valore ISEE	Quota di compartecipazione del beneficiario
Da 0 a € 7.500,00	€ 50,00
Da € 7.501,00 a € 10.000,00	€ 50,00 + 5% del valore residuo della tariffa
Da € 10.001,00 a € 13.000,00	€ 50,00 + 20% del valore residuo della tariffa
Da € 13.001,00 a € 15.000,00	€ 50,00 + 30% del valore residuo della tariffa
Da € 15.001,00 a € 20.000,00	€ 50,00 + 40% del valore residuo della tariffa
Da € 20.001,00 a € 25.000,00	€ 50,00 + 50% del valore residuo della tariffa
Da € 25.001,00 a € 30.000,00	€ 50,00 + 60% del valore residuo della tariffa
Da € 30.001,00 a € 35.000,00	€ 50,00 + 70% del valore residuo della tariffa
Da € 35.001,00 a € 40.000,00	€ 50,00 + 80% del valore residuo della tariffa



TITOLO V - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI ED ANZIANI

ART. 22 – Interventi e servizi a favore dei disabili

Per migliorare le condizioni di vita della persona affetta da un danno a carico di una funzione psichica, psico-fisica e sensoriale, che determina una limitazione nello svolgimento delle normali attività quotidiane, sono previsti i seguenti interventi/servizi:

- 22.1 Progetti personalizzati per disabili;
- 22.2 Trasporto sociale;
- 22.3 Integrazione scolastica;
- 22.4 Soggiorni climatici termali;
- 22.5 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- 22.6 Servizio di Assistenza domiciliare (SAD);
- 22.7 Frequenza presso i Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi;
- 22.8 Frequenza presso i Centri sociali polivalenti per diversamente abili;
- 22.9 Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

22.1 Progetti personalizzati per disabili

Il progetto personalizzato è diretto a superare condizioni di isolamento ed emarginazione sociale, migliorare i livelli di autonomia personale, le capacità di apprendimento scolastico, offrire spazi protetti in cui il soggetto disabile può esprimere le proprie abilità, con eventuale incentivo economico.

Per beneficiare dell'intervento, il soggetto deve produrre istanza attraverso lo Sportello di Segretariato Sociale Professionale d'Ambito oppure l'intervento può essere proposto dal Servizio Sociale Professionale.

Per quanto riguarda i progetti personalizzati diretti a beneficiare delle prestazioni previste dai servizi e strutture iscritte nel Registro Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 19/2006 e disciplinati dal Regolamento Regionale n. 4/2007, che prevedono quote di compartecipazione a carico dei richiedenti, si applicano le quote indicate da disposizioni regionali.

La durata, la frequenza ed il numero delle prestazioni è stabilita nei progetti esecutivi e per un massimo di 12 mesi.

22.2 Trasporto Sociale

Per trasporto sociale si intende l'accompagnamento delle persone disabili presso le strutture riabilitative o Centri Diurni del Distretto socio-sanitario.

Il costo del Servizio è a carico dell'Asl e dell'Ambito secondo le percentuali di spesa stabilite dalla normativa vigente.

Il Servizio si propone di:

- supportare il minore e l'adulto disabile, sollevando la famiglia dal carico di cura;
- Ottimizzare la fruizione dei servizi esistenti;
- Contrastare fenomeni di marginalità attraverso la facilitazione alla fruizione di contesti di aggregazione positiva.

Il Servizio prevede il trasporto di sola andata, solo ritorno o andata e ritorno tra l'abitazione dell'utente e la struttura di destinazione o viceversa. Considerata la natura sociale del trasporto, gli accompagnamenti di persone non autosufficienti e di minori possono essere effettuati esclusivamente con la presenza di un accompagnatore garantito dall'Ente gestore.

Criteria di valutazione per l'accesso a un servizio di "trasporto sociale" con previsione di quote di compartecipazione a carico dei richiedenti



I criteri di valutazione sono definiti in base a parametri economici (ISEE), familiari e ambientali. Il punteggio viene calcolato utilizzando lo strumento formale approvato dalla Regione, ovvero la parte della scheda S.Va.M.Di. Sociale relativa al supporto della rete sociale (famiglia, privato, vicinato e volontariato). Le priorità di accesso saranno definite sulla base dei criteri di valutazione suddetti, con priorità per coloro che hanno i punteggi più alti, fino a disponibilità delle risorse economiche e/o strumentali. A parità di punteggio verrà data priorità ai richiedenti che risiedono ad una distanza maggiore rispetto all'ubicazione del centro.

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio:

Come stabilito Articolo 6 del Reg. 4/2007, come modificato dal R.R. n. 11 del 07/04/2015, l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.

La Regione Puglia determina le tariffe massime di riferimento regionale. Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate: ISEE ordinario per utenti minorenni e ISEE socio-sanitario per utenti di maggiore età.

fascia ISEE	Quota di compartecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia da € 0,00 a € 5.000,00	Esente da compartecipazione
2^ fascia da € 5.001,00 a € 7.000,00	10% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 7.001,00 a € 9.000,00	20% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 9.001,00 a € 11.000,00	40% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 11.001,00 a € 13.000,00	60% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da € 13.001,00 a € 15.000,00	80% della quota sociale della tariffa
7^ fascia da € 15.001,00 e oltre	A totale carico

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di viaggi (il cui costo è considerato unitariamente sia che si tratti di andata e ritorno, che di sola andata o di solo ritorno) fruiti nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta tabella e immediatamente comunicata all'utenza.

Il Coordinamento Istituzionale e l'Ente comunale fissa la quota massima di compartecipazione al costo giornaliero del viaggio.

22.3 Integrazione scolastica

Il Servizio, prevalentemente a carattere socio-educativo, propone attività di integrazione tra il percorso scolastico e l'ambiente di vita del minore diversamente abile, al fine di assicurare continuità ed efficacia al progetto educativo individualizzato. Gli interventi per l'integrazione scolastica del minore disabile sono finalizzati a garantire il diritto allo studio ai minori diversamente abili in età evolutiva, preadolescenziale e adolescenziale residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Nardò in collaborazione con il servizio riabilitativo della ASL. Saranno garantiti operatori socio sanitari ed educatori professionali nei limiti delle risorse disponibili.

22.4 Soggiorni climatici termali

I soggiorni climatici/termali possono essere organizzati compatibilmente dai singoli Comuni, con le risorse economiche disponibili, in località marine, montane e termali, in favore dei cittadini anziani, al fine di prevenire situazioni di isolamento sociale e favorire momenti di socializzazione e di benessere psico-fisico. I partecipanti ai soggiorni sono tenuti a compartecipare al costo del servizio secondo i sotto elencati criteri, stabiliti col presente Regolamento o ridefiniti negli atti specifici delle singole Amministrazioni Comunali.



Piano Sociale di Zona
AMBITO TERRITORIALE 3 - NARDO'

Nardo' Capertina Galatone Leverano Porto Cesareo Seclì

fascia ISEE	Quota di compartecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia fino € 2.000,00	Esente da compartecipazione
2^ fascia da € 2.001,00 a € 5.000,00	20% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 5.001,00 a € 7.500,00	40% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 7.500,01 a 12.000,00	60% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 12.001,000 a 15.000,00	80% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da oltre € 15.000,00	A totale carico

22.5 Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Il servizio comprende prestazioni socio-assistenziali e prestazioni sanitarie ed è destinato a persone anziane ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata non autosufficienza e a persone disabili, non autosufficienti, riconosciuti con un'invalidità del 100%, secondo piani di intervento individualizzati.

In deroga a tale soglia ed in assenza della certificazione di invalidità civile in misura non inferiore al 100%, si può produrre certificazione medica che attesti la condizione di non autosufficienza del beneficiario in quanto persona "non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

I requisiti sanitari per l'ammissione al servizio devono essere attestati da certificazione medica.

Le prestazioni di carattere sanitario, da effettuarsi presso il domicilio dell'utente, comprendono in particolare:

- Assistenza medico-infermieristica;
- Assistenza riabilitativa.

Le prestazioni di carattere sociale consistono in una serie di interventi diretti all'aiuto alla persona e sostegno alla sua famiglia nel compimento degli atti quotidiani della vita, che a titolo esemplificativo sono individuabili in:

- Aiuto nell'igiene personale;
- Aiuto nella vestizione;
- Aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti;
- Aiuto alla mobilizzazione;
- Aiuto alla deambulazione e all'uso corretto di specifici ausili.

Compartecipazione degli utenti agli oneri del Servizio

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo del Servizio per gli utenti si prende in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - **ISEE socio-sanitario**.

Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	Quota di compartecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia fino a € 7.500,000	Esente da compartecipazione
2^ fascia da € 7.500,01 a € 12.000,00	10% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 12.001,00 a € 15.000,00	20% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 15.001,00 a 18.000,00	30% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 18.001,00 a 21.000,00	40% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da € 21.001,00 a 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
7^ fascia 25.001,00 a 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
8^ fascia da 30.001,00 a 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
9^ fascia da 35.001,00 a 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa
10^ fascia superiore ad € 40.000,00	Totale carico



Il servizio prevede un progetto della durata di 6 mesi da rivalutare sulla base delle istanze in lista di attesa.

22.6 Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) per anziani e disabili

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale ed è destinato a persone anziane ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata non autosufficienza e a persone disabili, non autosufficienti, riconosciute con un'invalidità del 100%, secondo piani di intervento individualizzati. In deroga a tale soglia ed in assenza della certificazione di invalidità civile in misura non inferiore al 100% si può produrre certificazione medica che attesti la condizione di non autosufficienza del beneficiario in quanto persona "non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Prestazioni:

Sono prestazioni di assistenza domiciliare:

- Aiuto nell'igiene personale;
- Aiuto nella vestizione;
- Aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti;
- Aiuto alla mobilizzazione;
- Aiuto alla deambulazione e all'uso corretto di specifici ausili;
- Aiuto nel governo e nella pulizia degli ambienti domestici.

Compartecipazione degli utenti al costo del Servizio

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo del Servizio per gli utenti si prende in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE ordinario. Le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	Quota di compartecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia fino a € 7.500,000	Esente da compartecipazione
2^ fascia da € 7.500,01 a € 12.000,00	10% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 12.001,00 a € 15.000,00	20% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 15.001,00 a 18.000,00	30% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 18.001,00 a 21.000,00	40% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da € 21.001,00 a 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
7^ fascia 25.001,00 a 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
8^ fascia da 30.001,00 a 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
9^ fascia da 35.001,00 a 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa
10^ fascia superiore ad € 40.000,00	Totale carico

Il servizio prevede un progetto della durata di 6 mesi da rivalutare sulla base delle istanze in lista di attesa. In tal caso si procederà a redigere apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:

Criteri	Punteggio attribuito
Coppia di anziani non autosufficienti senza figli residenti nello stesso comune	punti 8
Anziano solo non autosufficienti senza figli residenti nello stesso comune	punti 6



Anziano solo non autosufficiente con figli residenti nello stesso comune

punti 4

A parità di punteggio si darà precedenza ai richiedenti con reddito ISEE più basso

22.7 Frequenza presso i Centri Diurni Socio Educativi e Riabilitativi

Destinatari del servizio sono i soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni, anche psico-sensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell'obbligo di frequenza dei percorsi di studio previsti.

Prestazioni

I centri pianificano le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicurano l'apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

I centri devono, in ogni caso, organizzare:

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione ed animazione;
- attività espressive, psicomotorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.

Devono, altresì, assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura. I centri diurni socio-educativi assicurano l'erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale. I centri possono assicurare il servizio di trasporto sociale.

Condizioni per l'ammissione al servizio

Le condizioni per l'ammissione al Servizio sono determinate sulla base di una valutazione multidimensionale da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale, partecipata sia dal Distretto Sociosanitario che dal Servizio Sociale di Ambito.

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio

Come stabilito Articolo 6 del Reg. 4/2007, come modificato dal R.R. n. 11 del 07/04/2015, l'ISEE è criterio di compartecipazione al costo dei servizi. La Regione Puglia determina le tariffe massime di riferimento regionale e il Coordinamento Istituzionale fissa il valore massimo giornaliero per utente della compartecipazione finanziaria dell'Ambito.

Per la determinazione della quota di compartecipazione da parte dell'utenza si prende in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE socio-sanitario riferito al solo destinatario della prestazione o dell'intervento in caso di persona maggiorenne, e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE ordinario in caso di persona di minore età.



In ogni caso le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	Quota di compartecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia da 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
2^ fascia da € 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 10.001,00 a 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 15.001,00 a 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da € 20.001,00 a 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
7^ fascia da 25.001,00 a 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
8 fascia da 30.001,00 a 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
9 fascia da 35.001,00 a 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

22.8 Frequenza presso i Centri sociali polivalenti per diversamente abili

Il centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l'incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro. Gli interventi e le attività all'interno e all'esterno del Centro devono consentire di contrastare l'isolamento e l'emarginazione sociale delle persone diversamente abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.

Destinatari del servizio sono i soggetti diversamente abili con bassa compromissione delle autonomie funzionali.

Prestazioni

Il Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie e assicura l'apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate. Per un Centro sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita l'apertura per almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio.

Il Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli utenti:

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione e animazione;
- attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni a carattere assistenziale;
- attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
- organizzazione di vacanze invernali ed estive;
- somministrazione dei pasti (facoltativa);
- servizio trasporto (facoltativa).



A differenza del centro diurno socioeducativo per diversamente abili, nel Centro sociale polivalente non sono previsti:

- accoglienza di pazienti psichiatrici stabilizzati;
- ospitalità di utenti psico-sensoriali con notevole compromissione delle autonomie funzionali, - prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo;
- spazio attrezzato per il riposo;
- obbligo della somministrazione dei pasti;
- presenza di personale medico e socio-sanitario.

Condizioni per l'ammissione al servizio: sulla base di una valutazione del Servizio Sociale di Ambito.

Partecipazione degli utenti all'onere del servizio:

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione degli utenti al costo del Servizio, viene preso in considerazione il valore ISEE ordinario del nucleo familiare. In ogni caso le quote di compartecipazione sono determinate in relazione alle fasce di reddito sotto indicate:

fascia ISEE	Quota di compartecipazione a carico del beneficiario
1^ fascia da 0,00 a € 2.000,00	Esente da compartecipazione
2^ fascia da € 2.001,00 a € 5.000,00	10% della quota sociale della tariffa
3^ fascia da € 5.001,00 a € 10.000,00	20% della quota sociale della tariffa
4^ fascia da € 10.001,00 a 15.000,00	30% della quota sociale della tariffa
5^ fascia da € 15.001,00 a 20.000,00	40% della quota sociale della tariffa
6^ fascia da € 20.001,00 a 25.000,00	50% della quota sociale della tariffa
7^ fascia da 25.001,00 a 30.000,00	60% della quota sociale della tariffa
8 fascia 30.001,00 a 35.000,00	70% della quota sociale della tariffa
9 fascia da 35.001,00 a 40.000,00	80% della quota sociale della tariffa

I servizi potranno essere garantiti anche attraverso i Buoni di Servizio, rivolti a persone con disabilità e anziani non autosufficienti, erogati dalla Regione Puglia quale sostegno economico dei costi sostenuti per la frequenza di servizi e strutture iscritte al catalogo informatico regionale. I criteri di accesso e le quote di compartecipazione saranno, in quest'ultima ipotesi, stabiliti direttamente dalla Regione Puglia tramite Avviso pubblico.

22.9 Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Le barriere architettoniche consistono in tutti gli ostacoli fisici e senso-percettivi che impediscono ai disabili di potersi muovere e orientare liberamente in modo autonomo e sicuro negli spazi vitali.

La Legge 13/1989 stabilisce che possono essere concessi contributi a favore di soggetti privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella propria residenza abituale.

L'intervento si sostanzia nell'erogazione di un contributo economico sulla base di requisiti di ammissibilità come prescritti dalla normativa suddetta e sono finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative dei soggetti portatori di handicap.

Il contributo può essere concesso anche per opere da realizzare su parti comuni di un edificio oppure immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento della persona disabile.



TITOLO VI

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ' CON PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA

ART. 23 - Interventi e servizi

Per contrasto alla povertà si intende intervenire sugli stati di esclusione sociale e/o su situazioni di cronicità o squilibri sopravvenuti a stati di disagio economico, che possono incidere sui bisogni primari delle persone. Gli interventi sono basati su piani individualizzati, includenti o alternativi a benefici economici concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie, attivando una rete di risorse socio-economiche territoriali atte a favorire l'integrazione sociale dei soggetti deboli.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

- 23.1 - Tirocini formativi
- 23.2 - Interventi di sostegno al reddito
- 23.3 - Interventi economici per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali

23.1 Tirocini formativi

L'Ambito di Nardò garantisce interventi di Inclusioni attiva per la presa in carico Integrata di cittadini e nuclei familiari beneficiari delle Misure nazionali e regionali SIA/RED e REI/RED.

Le attività garantite dall'Ambito riguardano l'individuazione dei potenziali fruitori dell'intervento, la progettazione individualizzata, il reperimento delle aziende ospitanti e il monitoraggio dell'intervento riabilitativo, finalizzate al miglioramento della qualificazione professionale degli utenti.

I criteri e le modalità di accesso a tale misura sono disciplinate da normativa nazionale e regionale cui si fa rinvio.

23.2 Interventi di sostegno al reddito

Il sostegno al reddito è un intervento garantito dai Comuni, in relazione alle disponibilità di bilancio ed alle eventuali risorse rivenienti dal Piano sociale di Zona, ed è finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

Hanno diritto ad accedere ai benefici economici i destinatari delle prestazioni di cui all'art.5 del presente regolamento che si trovino in particolari situazioni di disagio socio/relazionale, riconosciuto da parte del servizio sociale e che dispongano di risorse economiche con indicatore ISEE inferiore o pari a € 5.000,00.


Tale importo è considerato quale minimo vitale e rappresenta la soglia minima per l'individuo ed il suo nucleo familiare ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

L'intervento di sostegno al reddito si divide in:

- a) **sostegno economico di carattere continuativo ;**
- b) **sostegno straordinario/una tantum e di urgenza** cioè temporanea, per fronteggiare situazioni straordinarie e imprevedibili;
- c) **intervento sociale ed economico rivolto a famiglie con minori**

Gli interventi di cui al presente articolo, escluso i punti 23.2 b, non sono cumulabili con altri benefici erogati a livello nazionale o regionale (Rei/ Red e Sia/Red e simili).

Le istanze di cui agli interventi previsti all'art. 23 possono essere soddisfatte fino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio.



23.2a Sostegno economico di carattere continuativo

Prevede la concessione di un contributo periodico non superiore ad € 200,00 mensili per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabili, fino alla copertura massima di € 1.200,00 erogabili nel corso dell'anno.

E' rivolto a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e le cui risorse definite con l'ISEE, non superino l'importo del minimo vitale (€ 5.000,00); ha come finalità quella di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato.

23.2b Intervento straordinario/una tantum e di urgenza

Prevede interventi economici occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali. E' previsto l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a fronteggiare situazioni di bisogno straordinarie debitamente motivate e documentate e non riconducibili agli interventi erogati da altri Enti.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a- Gravi eventi morbosi che comportano spese non coperte dal S.S.N.;
- b- Evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale della famiglia (incendio, crollo dell'abitazione, incidenti automobilistici, perdita del capo famiglia o di un congiunto che rappresenta l'unica fonte di reddito familiare, perdite attrezzature di lavoro)
- c- Ricovero sanitario prolungato (soprattutto fuori regione) per uno dei componenti il nucleo familiare per gravi patologie e a seguito di documentazione-certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purchè non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria);
- d- Fatto delittuoso, detenzione di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
- e- Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

Possono beneficiare dei contributi straordinari di cui sopra, i soggetti le cui risorse del nucleo familiare, definite con ISEE a cui è stata detratta la spesa straordinaria, non superino l'importo di € 5.000,00 e che si trovino in una situazione di bisogno eccezionale, sulla base della valutazione del Servizio Sociale.

Gli importi vengono determinati in relazione alla natura della situazione straordinaria verificatasi e alle disponibilità finanziarie di bilancio. In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al 70% della spesa sostenuta e documentata per un importo la cui entità varia da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.

Si intende, altresì, evento straordinario, il rischio di distacco delle forniture di utenze primarie, per il quale è previsto un contributo economico limitato ad un massimo di € 500,00 all'anno.

23.2c Intervento sociale ed economico rivolto a famiglie con minori

L'intervento è legato alla crescita e all'educazione dei minori, rivolto a famiglie in disagiate condizioni economiche, le cui risorse economiche, definite con l'ISEE non superino l'importo del minimo vitale (€5.000,00). Si interviene in favore di figli minori con difficoltà di apprendimento, disagiati o disadattati, a rischio di dispersione scolastica per favorire la loro ampia e congrua integrazione nel tessuto sociale.

L'entità del contributo sarà determinata in ragione della situazione socio/ambientale del nucleo e delle necessità di integrazione del minore nel progetto personalizzato e comunque in base alle risorse economiche disponibili.



Comunque l'entità del contributo viene graduato nel seguente modo e non può in ogni caso superare gli importi che seguono:

Reddito Isee	Importo mensile massimo
Da 0 a € 1000,00	€ 350,00
Da € 1001,00 a € 3.000,00	€ 250,00
Da € 3000,01 a € 5.000,00	€ 150,00

L'intervento di cui trattasi può anche essere erogato dai singoli comuni o dall'Ambito sotto forma di assistenza indiretta, ovvero attraverso esonero totale o parziale di servizi e attività rivolti a minori.

L'accesso all'assistenza economica erogata in forma indiretta presuppone comunque la predisposizione di un progetto individualizzato d'intervento, nell'ambito del quale tale misura si colloca come intervento di sostegno al reddito.

L'eventuale cumulo con altri interventi economici può essere previsto in presenza di situazioni che richiedono particolari esigenze di tutela dei minori beneficiari, in particolare in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

23.3 Interventi economici per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali

La concessione di contributi quale compartecipazione all'onere di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali è condizionata al verificarsi dei seguenti casi:

a) quando il ricovero avvenga in seguito a completo o parziale decadimento fisico o psichico che ha inciso sull'autosufficienza della persona;

b) quando siano esaurite tutte le condizioni per l'assistenza domiciliare.

Il contributo è assegnato qualora le quote di retta che è possibile calcolare per l'utente e per i familiari tenuti all'assistenza (art. 433 Codice Civile), non sono sufficienti a coprire il costo totale del ricovero; in tal caso viene assegnato un contributo pari alla differenza fra tale costo totale del ricovero e la somma delle quote calcolate per l'utente e i familiari, secondo la tabella I.S.E.E. aggiornata annualmente.

Il contributo viene concesso alla persona con quietanza diretta della struttura residenziale.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si chiede all'utente o al familiare che presenta la domanda, dichiarazione circa l'esistenza o meno di donazioni dell'utente medesimo effettuate e l'esistenza o meno di familiari di cui all'art. 433 del Codice Civile.

Per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 del C.C., è richiesta DSU in corso di validità, indicante il valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

L'utente è chiamato in primo luogo a versare mensilmente alla struttura tutelare, tutti i propri introiti mensili, sia quelli fiscalmente rilevanti sia quelli fiscalmente non rilevanti. E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 20% del trattamento minimo di pensione.

Qualora il versamento di cui al comma precedente non sia sufficiente alla totale copertura della retta mensile e l'utente sia in possesso di patrimonio mobiliare, è chiamato ad utilizzarlo per il pagamento delle quote mensili necessarie a raggiungere la totale copertura medesima; tale utilizzo ha luogo sino a che l'utente non resta titolare di patrimonio mobiliare residuo pari a euro 3.000,00, che si ritiene opportuno lasciare nella sua disponibilità.

Qualora esista patrimonio immobiliare non viene assegnato alcun contributo fino a che non sia esaurito il ricavato della vendita di tale patrimonio.

Nel caso in cui il richiedente sia proprietario della sola casa di abitazione principale utilizzata dal coniuge oppure da parenti e/o affini entro il primo grado l'interessato può non alienarla, ma è tenuto al riconoscimento del debito a favore del Comune nei limiti della spesa presunta che si accollerà il Comune stesso in relazione alla durata della degenza maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.



Gli obbligati di cui all'art. 433 del Codice Civile possono succedere nel riconoscimento del debito accollandosi gli oneri assunti dal Comune individuati come al comma precedente.

La proposta di contribuzione economica al mantenimento in struttura residenziale deve essere redatta dall'assistente sociale responsabile del caso, tenuto conto delle condizioni di cui al comma primo del presente articolo, sulla base di un progetto condiviso e quando sia stato accertato che l'ingresso in struttura residenziale rappresenti l'unica alternativa possibile per la tutela dell'anziano e del disabile.

TITOLO VII

INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO E DELLA VIOLENZA

Art. 24 - Centri antiviolenza

I centri antiviolenza sono luoghi in cui si offre alle donne di tutte le età ed ai loro figli e figlie minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, servizi ed interventi di prevenzione, protezione, tutela per la fuoriuscita dalla violenza.

Il Centro Antiviolenza dell'Ambito territoriale di Nardò garantisce i seguenti servizi:

- Segretariato Sociale CAV specializzato con sportello ascolto e numero telefonico dedicato (Primo ascolto, Informazioni, analisi del bisogno, orientamento e accesso al processo di aiuto);
- Servizio Sociale CAV (presa in carico e avvio percorso di aiuto, raccordo con i servizi territoriali, gli organi giudiziari e gli altri attori coinvolti, orientamento formativo della donna finalizzato all'acquisizione di competenze professionali e all'avviamento al lavoro);
- Pronto intervento (Prestazioni ed interventi di emergenza/urgenza effettuati da operatori disponibili anche in orario notturno, eventuale trasporto e sistemazione in struttura con personale qualificato);
- Pronta accoglienza protetta mediante il reperimento di alloggi di emergenza di concerto con il Servizio Sociale di Ambito;
- Trattamento psicologico e percorsi terapeutici personalizzati;
- Assistenza e tutela legale;
- Formazione (Percorsi formativi specialistici per operatori);
- Prevenzione e sensibilizzazione
- Consulenza nelle scuole per violenza e bullismo con percorsi di formazione e incontri di consulenza.

L'accesso ai servizi del CAV è gratuito ed avviene tramite la presa in carico dei Servizi Territoriali, o mediante accesso spontaneo presso la sede del Centro.

Art. 25 - Equipe Abuso e Maltrattamento

L'Ambito di Nardò e L'ASL Lecce - Distretto di Nardò, in attuazione e nel rispetto della normativa vigente, hanno istituito l'equipe integrata multidisciplinare per il Servizio di Prevenzione e lotta alla violenza su donne e minori, il cui accesso è gratuito.

La suddetta equipe è ubicata presso la sede del Distretto Socio-Sanitario di Nardò ove è collocata la sede della Porta Unica di Accesso ed è destinata ai minori da 0 a 18 anni e alle famiglie e donne con figli minori che hanno subito violenza.

L'equipe svolge il proprio servizio per tutto il territorio dell'Ambito; si riunisce presso la sede del Distretto Socio-Sanitario di Nardò per gli adempimenti opportuni e necessari relativi al caso oggetto dell'incontro.

L'equipe multidisciplinare integrata è composta da: n.2 Psicologhe e da n.1 Assistente Sociale individuate dall'ASL, con formazione ed esperienza acquisita nel settore dell'abuso e maltrattamento su donne e minori per i casi specifici di presa in carico e trattamento, e da n.2 Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale.



L'Equipe multidisciplinare integrata:

- favorisce l'interazione della rete dei servizi pubblici, sociali e sanitari con le aree giudiziaria, scolastica e con il terzo settore;
- adotta una modalità comune di segnalazione di situazioni di abusi sessuali e/o violenza alle autorità competenti;
- formula proposte per un'adeguata formazione degli operatori coinvolti e degli osservatori privilegiati;
- svolge azione per la promozione sul territorio di una cultura contro la violenza;
- elabora progetti personalizzati.

L'Equipe integrata svolge, altresì, funzione di vigilanza sull'effettiva attuazione delle misure di tutela e di sostegno previste nel progetto d'intervento, e collabora in stretto raccordo con il CAV convenzionato territorialmente competente.

Nello specifico, nel caso in cui la vittima di violenza fosse una donna con figli minori, l'Equipe d'Ambito prende in carico gli stessi, mentre la madre è seguita dal CAV.

Art. 26 - Casa Rifugio

La Casa Rifugio offre alle donne un luogo protetto per sottrarsi alla violenza e all'aggressività di cui sono succubi. Tale luogo consente alle vittime di violenza di intraprendere un percorso volto alla ricostruzione serena della propria autonomia.

Ai sensi dell'art. 80 del R.R. 4/2007, l'Ambito eroga risorse economiche destinate al pagamento delle rette per la collocazione delle vittime di violenza presso la Casa Rifugio convenzionata con l'Ambito. L'accesso al servizio per il cittadino è, pertanto, gratuito.

La retta di ospitalità è a carico dell'Ambito territoriale e del Comune di residenza in misura percentuale stabilita con delibera di Coordinamento Istituzionale.

La Casa rifugio eroga i seguenti servizi:

- servizi di cura alla persona;
- attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale con riferimento alla funzione genitoriale;
- sostegno psicologico;
- consulenza legale per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla situazione di sfruttamento e di ricostruzione della propria autonomia;
- attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità degli ospiti per supportarli in nuove interazioni con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per l'indipendenza economica.

TITOLO VIII

ALTRI INTERVENTI

ART. 27 – Interventi e servizi - Multiutenza

Gli interventi promossi a favore della multiutenza consistono in:

- 27.1- Interventi in favore di soggetti con problemi di dipendenza;
- 27.2- Interventi in favore di soggetti immigrati;
- 27.3- Interventi in favore di soggetti sottoposti a misure di restrizione della libertà personale o ex detenuti



27.1 Interventi a favore di soggetti con problemi di dipendenza

A favore dei soggetti con problemi di dipendenza sono previsti forme di assistenza quali **interventi di promozione territoriale**, con campagna di sensibilizzazione ed azioni di informazione alla comunità locale e negli istituti scolastici sui fenomeni di dipendenza patologica, formazione degli operatori impegnati. Le azioni saranno realizzate d'intesa con il Serd e le agenzie educative del territorio e del terzo settore.

27.2 Interventi in favore di soggetti immigrati

Al fine di accogliere ed integrare in maniera adeguata gli immigrati, sono previsti i seguenti servizi, senza alcun onere a carico dei beneficiari:

- **attività in partenariato con il progetto Puglia INTEGRA – azione 2:** gli interventi sono finalizzati a promuovere l'accesso ai servizi per l'integrazione mediante la collaborazione tra servizi pubblici e servizi del privato sociale. Tra le varie azioni previste all'interno del progetto vi è quella del mediatore interculturale e di un *case-manager* presso gli sportelli di Segretariato Sociale d'Ambito;
- **sportello per l'integrazione socio-sanitaria- culturale degli immigrati:** gli interventi prevedono attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli operatori socio-sanitari per la promozione della cultura dell'integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e dei loro nuclei familiari nell'accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari e dell'istruzione, di consulenza e supporto nella costruzione e nella gestione di progetti personalizzati di intervento.
- **sostegno economico a favore dei singoli o nuclei** in conclamato stato di bisogno e con figli minori a carico secondo i criteri e modalità già stabiliti nel presente regolamento (Titolo VI, art. 23).

27.3 Interventi in favore di soggetti sottoposti a misure di restrizione della libertà personale o ex detenuti

Gli interventi a favore dei detenuti e degli ex detenuti rientrano tra le attività previste per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale per le persone particolarmente svantaggiate di cui al presente regolamento. Sono previste le seguenti forme di assistenza:

- **forme di aiuto tempestive** sia tradizionali che alternative al sostegno economico volte ad affrontare situazioni di grave disagio;
- **promozione ed attivazione di una rete sociale** integrata tra servizi pubblici, istituzioni e privato sociale. Profit e non profit, in grado di agire su diversi aspetti per il recupero e per l'integrazione sociale della persona;
- **progetti personalizzati** per il reinserimento lavorativo dei soggetti interessati comprendenti anche percorsi formativi e di orientamento in collaborazione con il Centro per l'impiego rientranti nelle nuove misure nazionali e regionali.

TITOLO IX **DIRITTI DEI CITTADINI**

Articolo 28 – Diritto all'informazione e carta dei servizi

L'Ambito Territoriale Sociale di Nardò riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi. La carta dei servizi, adottata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 328 del 8.11.2000 e dell'art. 58 della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006, è lo strumento informativo di base a tutela delle situazioni giuridiche e dei diritti soggettivi riconosciuti.



Articolo 29 – Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, l'Ambito Territoriale Sociale di Nardò garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 30 – Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al Presidente del Coordinamento Istituzionale pro tempore, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando tempestiva comunicazione all'interessato. Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avverrà secondo il disposto di cui alla legge n.675/1996 e il D. Lgs. n. 135/99.

Articolo 32 - Estensione delle norme regolamentari ai comuni dell'ambito

I criteri per l'ammissione ai servizi ed agli interventi nonché le quote di partecipazione ai costi degli stessi stabiliti dal presente regolamento, sono recepiti dai competenti organi deliberanti dei comuni dell'Ambito entro sessanta giorni dalla ricezione della copia del medesimo e della deliberazione di approvazione da parte del coordinamento istituzionale.

Articolo 33 - Integrazioni e rinvii

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 34 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 35 - Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta. È inoltre disponibile sul sito istituzionale dell'Ambito e dei Comuni rientranti nello stesso.

Articolo 36 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

